


Giovedì
12 Febbraio 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsol24ore.com
@24NormeTributi



ADEMPIMENTI Lettere di intento già modificate

Massimo Sirri ▶ pagina 39



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Diritto dell'economia. Lo schema di decreto legislativo che rivede le penalità e recepisce i contenuti di Basilea 3 sul capitale

Maxi-sanzioni per banche ed Sgr

Sotto tiro le infrazioni alla disciplina di vigilanza e gli illeciti nei rapporti con i clienti

Giovanni Negri
MILANO

Giro di vite sul fronte delle sanzioni su banche e società di gestione del risparmio; rafforzamento dei requisiti richiesti ad amministratori e partecipanti al capitale; obbligo di astensione per conflitto d'interessi; misure per le segnalazioni interne di illeciti. Il decreto legislativo approvato martedì sera dal Consiglio dei ministri, recepimento della direttiva 2013/36/UE, interviene ad ampio raggio (40 pagine di testo) sulla regolamentazione e controllo su banche e imprese d'investimento

LE ALTRE PREVISIONI

Requisiti più rigidi per gli amministratori
Limiti al cumulo di incarichi
Spazio a segnalazioni interne contro la corruzione

accogliendo anche i contenuti di Basilea 3 sul capitale. L'intervento punta, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all'aumento del grado di armonizzazione delle misure applicabili agli intermediari che operano sul mercato unico europeo.

Sul versante delle sanzioni, i massimi delle misure pecuniarie crescono in maniera assai considerevole. Basti pensare che il massimo previsto può arrivare sino a 5 milioni di euro per colpire ad esempio le principali infrazioni della disciplina di vigilanza, l'inserimento nei contratti di clausole nulle, l'applicazione alla clientela di oneri non consentiti, l'imposizione al debitore di oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato. Sempre con un tetto di 5 milioni potranno essere punite le trasgressioni agli obblighi di comunicazione di partecipazioni in istituti di credito.

Sono introdotte misure di carattere non pecuniario: si tratta dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari e dell'ordine di porre termine alle violazioni,


irrogabile in alternativa alla sanzione pecuniaria per violazioni di scarsa offensività o pericolosità.

Per quanto riguarda amministratori ma anche partecipanti al capitale, il decreto affida alla regolamentazione del ministero dell'Economia la precisazione dei requisiti non solo di "tradizionale" onorabilità, ma anche di correttezza e competenza. Per i titolari di partecipazioni, in particolare, la correttezza dovrà fare riferimento alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle eventuali sanzioni da queste inflitte. Per il management andranno, tra l'altro, precisati i limiti al cumulo di incarichi, graduandoli secondo un criterio di proporzionalità, e le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Introdotta poi nel Tub una norma per la rimozione collettiva da parte di Banca d'Italia di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche in caso di gravi irregolarità amministrative o violazione di legge o statuto.

In analogia a quanto stabilito dalle misure anticorruzione all'interno della pubblica amministrazione, si obbligano le banche e le imprese di investimento a introdurre procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possono costituire una violazione alle norme sull'attività creditizia o di raccolta del risparmio.


Si stabilisce ancora un obbligo di astensione, destinatari soci e amministratori, dalle delibere in cui emerge un interesse in conflitto «per conto proprio o di terzi». Un passaggio è poi dedicato allo spostamento del baricentro delle decisioni in materia di alcuni elementi della remunerazione e, in particolare, dei meccanismi di incentivazione, dal consiglio di amministrazione (ma anche nel modello dualistico di gestione e controllo) all'assemblea dei soci, nel segno di una maggiore trasparenza.

Le principali novità



IL TESTO

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, di recepimento della direttiva 2013/36/UE, interviene sulla regolamentazione e controllo su banche e imprese d'investimento accogliendo anche i contenuti di Basilea 3 sul capitale. Tra gli interventi previsti: giro di vite sul fronte delle sanzioni su banche e società di gestione del risparmio rafforzamento dei requisiti richiesti ad amministratori e partecipanti al capitale; obbligo di astensione per conflitto d'interessi; misure per le segnalazioni interne di illeciti.



LE SANZIONI

Per quanto concerne le sanzioni, i massimi delle misure pecuniarie crescono in maniera molto considerevole. Ad esempio, che il massimo previsto può arrivare sino a 5 milioni di euro per colpire ad esempio le principali infrazioni della disciplina di vigilanza, l'inserimento nei contratti di clausole nulle, l'applicazione alla clientela di oneri non consentiti, l'imposizione al debitore di oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato.



ANTICORRUZIONE

Come stabilito dalle misure anticorruzione all'interno della Pa, banche e le imprese di investimento vengono obbligate a introdurre procedure specifiche per segnalare al proprio interno, da parte del personale, atti o fatti che possono costituire violazione alle norme sull'attività creditizia o di raccolta del risparmio. Si stabilisce ancora un obbligo di astensione, destinatari soci e amministratori, dalle delibere in cui emerge un interesse in conflitto «per conto proprio o di terzi».



CONTABILITÀ Bilanci 2014 al test degli Oic aggiornati

Nuovo set di principi contabili per professionisti e aziende impegnati nella chiusura dei conti per l'anno scorso. È disponibile anche online il Focus di Norme e tributi dedicato ai bilanci 2014 dopo l'aggiornamento dei principi contabili Oic. Il Focus passa in rassegna le tutte le novità: dalle immobilizzazioni (materiali e immateriali) alle rimanenze, dai crediti al bilancio consolidato.

www.ilsol24ore.com/focus

Previdenza complementare. Per gli investimenti non basterà più affidarsi al giudizio del mercato

Enti pensionistici al divorzio dalle agenzie private di rating

Alessandro Galimberti
MILANO

Il ridimensionamento delle agenzie di rating e la responsabilizzazione degli enti pensionistici aziendali e professionali viaggiano a braccetto nello schema di decreto legislativo uscito dal Consiglio dei ministri di martedì.

Il dlgs, che non è altro che la trasposizione di una direttiva europea (la 2013/14/UE), ha un obiettivo chiaro per gli enti pensionistici privatizzati: imporre un «ricorso meno esclusivo e meccanico ai rating del credito» emesso da agenzie private, comportamento che, scriveva il legislatore europeo, è stato «conseguenza della crisi finanziaria». In sostanza gli

Epap si sono affidati eccessivamente ai rating del credito per gli investimenti in strumenti di debito, «spesso omettendo di valutare loro stessi il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti». Troppa fiducia - la storia e le inchieste giudiziarie stanno dimostrando - spesso malriposta e che rischia oggi di minare in qualche caso il futuro di questo pilastro previdenziale privato.

Da qui l'esigenza di modificare le regole, che secondo lo schema di dlgs uscito dal Consiglio dei ministri dovranno portare i fondi pensione ad adottare «procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti fi-



Tub

Il Testo unico bancario (in acronimo Tub) identifica il decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), che è in vigore dal 10 gennaio 1994. Disciplina tutto ciò che ha a che fare con l'attività bancaria, del credito e della vigilanza

nanziari in cui investono», ma non solo, avendo anche cura «di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito».

Pertanto gli Epap, al momento della stipula delle convenzioni di gestione, dovranno indicare i criteri generali di valutazione del rischio di credito che giustificano il contratto stesso, documento che passerà poi alla verifica della Covip.

Le nuove misure di prudenza e di trasparenza, tra l'altro, andranno a saldarsi con gli adempimenti già previsti dal Testo unico sulla previdenza complementare (legge 252/2005) che prevedono la «informativa agli iscritti delle scelte di investimento» con contestuale illustrazione degli obiettivi della politica di investimento.

Il quadro. Fra dirigismo e minore autonomia

Conflitti di interessi con regole su misura

di Daniele U. Santosuosso

Nella esecuzione della direttiva 2013/36 Ue il governo interviene sulle banche riformando il Tub (e parallelamente sul Tuf per le materie di competenza) e lancia le autorità di vigilanza, in prima linea la Banca d'Italia, in una prossima attività regolatoria di secondo grado, destando subito non poche perplessità.

Innanzitutto è da notare che la direttiva tocca una serie molto più ampia di istituti, che lo schema di decreto legislativo ignora del tutto. Esso valorizza invece (anche in eccesso) alcuni articoli della direttiva, con uno schema di articolato che riacchiude almeno due significati: da un lato un notevole e, per alcuni profili, ingiustificato ampliamento dei poteri della Banca d'Italia, dall'altro un tentativo (sui punti che diremo vago e malriuscito) di incidere su temi della governance societaria.

Iniziamo dal primo aspetto. Compare tra gli altri, oltre al potere di convocare anche il personale e non solo i dirigenti, altresì: di pronunciare direttamente la decadenza dalla carica degli esponenti aziendali in mancanza o violazione dei requisiti di idoneità (concetto che si arricchisce di clausole per il momento generiche di "competenza" e "correttezza" - questa non prevista dalla direttiva -, oltre che di "temporaneità" da dedicare alla funzione, e che dovranno essere oggetto di normativa regolamentare), e il potere di rimozione, individuale e collettiva, degli esponenti, anche della capogruppo (e non solo procedere alla scioglimento con proposta del Mef sentita la Banca d'Italia). Trattasi, come è evidente, di poteri assai "incisivi".

Veniamo alla governance delle società. Si generalizza il dovere di astensione di soci e amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, senza peraltro prevedere le conseguenze civili (articolo 53, nuovo comma 4). La norma è retrograda e mal scritta: l'articolo 2373 del Codice civile prevede un tale dovere del socio solo per alcuni casi limite e ovvii, come il socio amministratore nelle deliberazioni riguardanti la sua responsabilità; e il 2391 del Codice civile ri-

formato nel 2003 sancisce, con articolata disciplina, il principio contrario, prima elaborato e successivamente condiviso dai grandi orientamenti, della possibile partecipazione dell'amministratore anche alle delibere in cui è in conflitto, purché se ne faccia disclosure in tutti i suoi aspetti agli altri amministratori e organi di controllo, disciplinando le conseguenze in caso di violazione (impugnazione delle delibere in caso di voto determinante dell'amministratore interessato e sua responsabilità dei danni derivati alla società). Essa era animata dalla opportunità, oltre che della più ampia informativa, di una assunzione di responsabilità da parte degli amministratori (i non interessati valutando ed vigilando sulla situazione), nell'esigenza di evitare tendenze volte alla paralisi decisionale. Non sembrava il modo migliore, quello del dovere di astensione generalizzato, per prevenire i conflitti (prevenzione richiesta sì, ma genericamente dalla direttiva). Senza contare il rischio della caducità delle deliberazioni anche se il voto in conflitto non sia stato determinante e la deliberazione non sia nemmeno potenzialmente dannosa per la società. Ancora, le disposizioni della Banca d'Italia potranno prevedere che determinate decisioni relativamente alla remunerazione e alla incentivazione siano in tale materia a competenza dell'assemblea dei soci, (persino) «stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge». Che la voce dei soci (informati e competenti però) possa essere sana per gli abusi ed eccessi in materia di remunerazione (principio del say on pay), ma la delega alle disposizioni regolamentari sul punto appare eccessiva oltre che indeterminata, anche sul piano procedimentale.

Insomma, una certa deriva di dirigismo da un lato e di diritto imperativo sull'autonomia societaria dall'altro. Il tutto condito in salsa sanzionatoria. Ci si augura che anche i più virtuosi non abbandonino già da domani il campo per non incorrere - hai visto mai - nella legge di Murphy.

L'autore è ordinario di diritto commerciale all'università di Roma "La Sapienza".

Quelli che #sonoltre

con My Infinity Portal

il nuovo portale web per il professionista

nuovi servizi oltre a quelli contabili, fiscali e le paghe.
nuove forme di comunicazione con i clienti oltre alle tradizionali.
nuove modalità di fidelizzazione oltre alla consulenza.
nuove modalità di utilizzo in cloud oltre alla licenza.

Scopri su www.zucchetti.it/sonoltre



ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

**SOFTWARE
COMMERCIALISTI
CONSULENTI
DEL LAVORO
ASSOCIAZIONI**